

Allegato A
Seduta n. 678 del 27/9/2005

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3186 - SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO PER
L'ANNO 2005 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5864)**

(A.C. 5864 - Sezione I)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

Capo I

**RIASSETTO DELLA NORMATIVA
PRIMARIA**

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

«*a-bis*) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi»;

c) al comma 4, la lettera *f)* è sostituita dalle seguenti:

«*f)* aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre

pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;

d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I

RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Al comma 1, lettera c), capoverso f-ter), sopprimere la parola: stabili.

1. 1. Leoni, Marone.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso f-quater).

***1. 2.** Leoni, Marone.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso f-quater).

***1. 79.** Boccia, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso f-quinquies).

1. 80. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1. 81. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

...

(A.C. 5864 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

(Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59).

1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

«Art. 20-ter. - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:

- a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;
- b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;
- c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;
- d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedurali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59).

Sopprimerlo.

***2. 70.** Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimerlo.

***2. 100.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.

Al comma 1, capoverso Art. 20-ter, alinea, sostituire la parola: concludono con le seguenti: possono concludere.

2. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 20-ter, comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 71. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, capoverso Art. 20-ter, comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 72. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, capoverso Art. 20-ter, comma 1, lettera b), sopprimere la parola: omogenei.

2. 2. Leoni, Marone.

Al comma 1, capoverso Art. 20-ter, comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 73. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, capoverso Art. 20-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 74. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, capoverso Art. 20-ter, comma 1, lettera d), sostituire le parole da: procedurali fino a: valorizzare le con le seguenti: di valorizzazione delle.

2. 3. Leoni, Marone.

(A.C. 5864 - Sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

Art. 3.

(Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;

b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;

c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile, l'accorpamento degli uffici competenti;

d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.**

(Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace).

Sopprimerlo.

***3. 70.** Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimerlo.

***3. 99.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 71. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 72. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 73. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3. 74. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

...

(A.C. 5864 - Sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

Art. 4.

(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonché aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedurali dell'attività di gestione;

c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all'estero, anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell'ambito di ciascuna unità previsionale di base;

d) perseguimento della fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestività dell'accreditamento dei relativi fondi;

e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all'estero;

f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attività contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;

g) snellimento delle procedure necessarie per le attività di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;

h) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero.

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 4.**

*(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del
Ministero degli affari esteri).*

Sopprimerlo.

***4. 70.** Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimerlo.

***4. 80.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4. 71. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 72. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 73. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 74. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4. 75. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4. 76. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

4. 77. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

4. 78. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 2.

4. 79. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

...

(A.C. 5864 - Sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

Art. 5.

(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;

3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;

b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;

d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese

artigiane;

e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;

f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:

1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;

2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedurali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, sia a fini di promozione territoriale;

3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;

4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE ART. 5.

(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive).

Sopprimerlo.

***5. 81.** Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimerlo.

***5. 112.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

5. 82. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1 e 3.

5. 83. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1 e 4.

5. 84. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1 e 5.

5. 85. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 1.

5. 86. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: fiscali, previdenziali, ambientali con le seguenti: relativi alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema in generale, alla tutela e alla sicurezza del lavoro, nonché di quelli fiscali, previdenziali.

5. 70. Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5. 87. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

5. 88. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) semplificazione dell'attività di impresa, con riguardo alle fasi di avvio e cessazione dell'attività, ad esclusione delle attività di impresa aventi effetti sensibili sull'ambiente, gli ecosistemi e la tutela dei lavoratori.

5. 71. Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: svolgimento, trasformazione, trasferimento con la seguente: avvio.

5. 74. Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: dell'attività di impresa con le seguenti: delle attività di impresa non aventi effetti sensibili sull'ambiente, non aventi effetti sensibili sull'ambiente, gli ecosistemi e la tutela dei lavoratori.

5. 72. Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: attività di certificazione aggiungere le seguenti: , escluse le attività di impresa che abbiano effetti sensibili sull'ambiente e gli ecosistemi, sulla sicurezza e la tutela dei lavoratori.

5. 76. Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) progressiva riduzione del ricorso all'autocertificazione in materia di valutazione obbligatoria dei rischi nella piccola e media impresa, nonché previsione di idonee misure volte al controllo periodico delle apparecchiature e dei macchinari;

5. 77. Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

5. 89. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) mantenimento e rispetto delle procedure relative alla localizzazione degli impianti produttivi, alla protezione dell'ambiente e della salute dei lavoratori ed alla sicurezza sul lavoro, semplificando le procedure di controllo al fine di garantire un più elevato livello di prevenzione e tutela;

5. 78. Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

5. 90. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , con eccezione dei procedimenti connessi alla sicurezza e alla protezione della salute dei lavoratori nonché alla tutela ambientale.

5. 79. Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

5. 91. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) agevolazione ed estensione dell'azione preventiva in materia di tutela ambientale e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle attività inquinanti e all'esposizione da piombo, amianto, rumore, agenti cancerogeni e agenti biologici;

5. 80. Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5. 92. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , fatti salvi gli atti e i documenti connessi all'adozione e al controllo di misure di tutela ambientale e sanitaria imposti dalla vigente normativa regionale e nazionale.

5. 73. Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) sono fatti salvi tutti gli obblighi e gli adempimenti relativi alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema in generale, alla tutela e sicurezza del lavoro.

5. 75. Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

5. 93. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

5. 94. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Il Governo e le regioni con le seguenti: Il Governo, le regioni e gli enti locali.

5. 2. Bressa, Amici, Boato, Leoni, Zaccaria, Mascia.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

5. 95. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
5. 96. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
5. 97. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
5. 98. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
5. 99. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
5. 100. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 1).
5. 101. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 2).
5. 102. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 3).
5. 103. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 4).
5. 104. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

- 5) il consolidamento delle condizioni affinché il procedimento unico sia obbligatorio per gli utenti, così come per gli uffici comunali e per le pubbliche amministrazioni e gli enti coinvolti nel procedimento unico per l'espressione di pareri, stabilendo pertanto che ogni atto rilasciato al di fuori del procedimento unico dal comune o da altre pubbliche amministrazioni sia inefficace;
- 6) l'affermazione del principio che tutte le norme settoriali contrastanti con il procedimento unico siano ricondotte a piena compatibilità con lo stesso procedimento unico;
- 7) la partecipazione di tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti coinvolti alle conferenze di servizi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, convocate per finalità istruttorie o per finalità decisorie dallo sportello unico per le attività produttive, stabilendo la possibilità legittima di assumere decisioni da parte dello sportello unico per le attività produttive anche in assenza delle pubbliche amministrazioni e degli enti convocati;
- 8) la partecipazione al procedimento unico anche dei gestori dei pubblici servizi chiamati ad esprimere pareri relativamente all'insediamento o modificazione di un impianto produttivo di beni e servizi, stabilendo l'obbligo di rispondere nei tempi determinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modifiche ed integrazioni, e l'obbligo di partecipazione alle conferenze di servizi, pena il determinarsi del silenzio-assenso.

5. 1. Bressa.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

- 5) l'istituzionalizzazione di uno specifico fondo da finanziare annualmente con legge per il raggiungimento della piena operatività degli sportelli unici. Le modalità di utilizzo di tale fondo, destinato all'informatizzazione delle procedure degli sportelli unici e per le procedure necessarie ad assicurare l'interoperabilità fra più amministrazioni, sono definite con decreto di natura non

regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali.
5. 3. Leoni, Bressa, Amici, Boato, Zaccaria, Mascia.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

5. 105. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 3 e 4.

5. 106. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

5. 107. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 3.

5. 108. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 4 e 5.

5. 109. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 4.

5. 110. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 5.

5. 111. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

...

(A.C. 5864 - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.

(Riassetto normativo in materia di pari opportunità).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli *handicap*, l'età e l'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;
- b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Riassetto normativo in materia di pari opportunità).

Sopprimerlo.

***6. 70.** Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimerlo.

***6. 73.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6. 71. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6. 72. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro i novanta giorni precedenti all'emanazione degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo invia alle Camere una relazione in cui sono indicate le disposizioni legislative in materia di pari opportunità, nonché le modalità con le quali si intende dare attuazione ai principi e criteri direttivi della delega di cui al presente articolo.

6. 1. Motta, Guerzoni, Cordoni, Trupia, Gasperoni, Bellini, Rainisio, Innocenti, Diana, Mascia, Bellillo.

...

(A.C. 5864 - Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.

(Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di:

1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti;

2) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell'infrazione;

- 3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), numero 5);
- 4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;
- 5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;
- b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;
- c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;
- d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti;
- e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:
- 1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;
 - 2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;
 - 3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;
 - 4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;
 - 5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai.

2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE ART. 7.

(Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili).

Sopprimerlo.

***7. 70.** Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimerlo.

***7. 87.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7. 71. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

7. 72. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

7. 73. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

7. 74. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

7. 75. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

7. 76. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7. 77. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7. 78. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7. 79. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

7. 80. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

7. 81. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

7. 82. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

7. 83. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 4).

7. 84. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 5).

7. 85. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 2.

7. 86. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

...

(A.C. 5864 - Sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

Capo II

ALTRI INTERVENTI NORMATIVI

Art. 8.

(Disposizioni in materia di trasporti).

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II

ALTRI INTERVENTI NORMATIVI

ART. 8.

(Disposizioni in materia di trasporti).

Sopprimerlo.

***8. 70.** Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimerlo.

***8. 71.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.

(A.C. 5864 - Sezione 9)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

Art. 9.

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) è abrogata;

b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: «possono essere istituite» sono inserite le seguenti: «nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché»;

c) all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale»;

d) all'articolo 74:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «e di funzionamento» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali» e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati»;

3) il terzo comma è abrogato;

e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: «comprese quelle» sono inserite le seguenti: «di locazione finanziaria,»;

f) l'articolo 95 è abrogato;

g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: «Ministro consigliere» sono inserite le seguenti: «con funzioni vicarie».

2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le parole: «ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri).

Sopprimerlo.

***9. 70.** Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimerlo.

***9. 82.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.

Sopprimere i commi 1 e 2.

9. 71. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9. 72. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9. 73. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9. 74. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9. 75. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

9. 76. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

9. 77. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

9. 78. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 2.

9. 79. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 3.

9. 80. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 4.

9. 81. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

...

(A.C. 5864 - Sezione 10)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

Art. 10.

*(Disposizioni in materie di competenza
del Ministero dell'interno).*

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128:

1) al primo comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «su cose antiche o usate»;

2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma»;

b) all'articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 10.**

(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno).

Sopprimerlo.

***10. 70.** Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimerlo.

***10. 75.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10. 71. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

10. 72. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

10. 73. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***10. 70. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.**

...

(A.C. 5864 - Sezione II)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

Art. 11.

(Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno).

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:

- a)* procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;
- b)* procedimento per l'accertamento della capacità tecnica di fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno).

Sopprimerlo.

***11. 70.** Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimerlo.

***11. 73.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11. 71. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11. 72. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

(A.C. 5864 - Sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.

(Disposizioni in materia di atti notarili).

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, dopo la parola: «ricevere» sono inserite le seguenti: «o autenticare»;

b) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - *1.* L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto.»;

c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - *1.* Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto»;

d) all'articolo 51, secondo comma, numero 3°, le parole: «e la condizione» sono soppresse;

e) all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: «delle parti», sono inserite le seguenti: «e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale.»;

f) l'articolo 77 è abrogato.

2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.

3. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza

dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione».

4. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa».

5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.

6. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.

7. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale».

8. È abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

9. All'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE ART. 12.

(Disposizioni in materia di atti notarili).

Sopprimerlo.

***12. 71.** Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimerlo.

***12. 158.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Sciacca, Vertone.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

12. 81. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

12. 87. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1 e 2.

12. 93. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 5.

12. 82. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1 e 3.

12. 94. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 6.

12. 83. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

12. 88. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1, 5, 6 e 7.

12. 84. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1, 5 e 6.

12. 89. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1 e 5.

12. 95. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1, 6, 7 e 8.

12. 85. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1, 6 e 7.

12. 90. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1 e 6.

12. 96. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1, 7, 8 e 9.

12. 86. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1, 7 e 8.

12. 91. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1 e 7.

12. 97. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1, 8 e 9.

12. 92. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1 e 8.

12. 98. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 1 e 9.

12. 99. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 1.

12. 72. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12. 100. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12. 101. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 47, sopprimere il comma 2.

12. 103. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12. 104. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12. 105. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12. 106. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

12. 107. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

12. 108. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2 e 3.

12. 118. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2, 4, 5 e 6.

12. 109. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2, 4 e 5.

12. 113. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2, 5, 6 e 7.

12. 110. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2, 5 e 6.

12. 114. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2 e 5.

12. 119. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2, 6, 7 e 8.

12. 111. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2, 6 e 7.

12. 115. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2 e 6.

12. 120. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2, 7, 8 e 9.

12. 112. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2, 7 e 8.

12. 116. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2 e 7.

12. 121. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2, 8 e 9.

12. 117. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2 e 8.

12. 122. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 2 e 9.

12. 123. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 2.

12. 73. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

12. 124. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

12. 125. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 3, 5 e 6.

12. 159. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 3 e 5.

12. 129. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 3, 6 e 7.

12. 126. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 3 e 6.

12. 130. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 3, 7 e 8.

12. 127. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 3 e 7.

12. 131. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 3, 8 e 9.

12. 128. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 3 e 8.

12. 132. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 3 e 9.

12. 133. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 3.

12. 74. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

12. 135. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

12. 134. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 4, 5, 7 e 8.

12. 136. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 4, 5 e 7.

12. 138. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 4, 5, 8 e 9.

12. 137. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 4, 5 e 8.

12. 139. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 4, 5 e 9.

12. 140. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

12. 75. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

12. 141. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 5 e 6.

12. 144. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 5, 7 e 8.

12. 142. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 5 e 7.

12. 145. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 5, 8 e 9.

12. 143. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 5 e 8.

12. 146. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 5 e 9.

12. 147. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 5.

12. 76. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

12. 148. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 6 e 7.

12. 150. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 6, 8 e 9.

12. 149. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 6 e 8.

12. 151. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 6 e 9.

12. 152. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 6.

12. 77. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

12. 153. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 7 e 8.

12. 154. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 7 e 9.

12. 155. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 7.

12. 78. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Al comma 7, capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 2.

12. 156. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere i commi 8 e 9.

12. 157. Leoni, Boccia, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 8.

12. 79. Boccia, Leoni, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 9.

***12. 1.** Parolo, Fontanini, Luciano Dussin, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 9.

***12. 70.** Marone, Leoni.

Sopprimere il comma 9.

***12. 80.** Boccia, Mascia, Boato.

Al comma 9, capoverso, sostituire le parole: forza del , con le seguenti: eccedenza rispetto alla misura di cui al.

12. 2. Parolo, Fontanini, Luciano Dussin, Guido Dussin.